

AL TRIBUNALE DI VERONA

Ricorso ex articolo 67 d.lgs. 14/2019

(piano di ristrutturazione dei debiti)

La sottoscritta TAGLIENTE CAMILLA, nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B,

premesso che

sussistono le condizioni previste dagli artt. 2 e 67 del d.lgs. 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto:

la sottoscritta TAGLIENTE CAMILLA si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, che non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e, conseguentemente, versa in una situazione di sovraindebitamento così come prevista dalla legge;

ritenuto che

non è soggetta alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

non ha goduto del beneficio della esdebitazione nei cinque anni anteriori alla data della presente istanza, e comunque non ha goduto del beneficio della esdebitazione per due volte;

non ha determinato la situazione di sovraindebitamento in cui si trova con colpa grave, malafede o frode

considerato che

la procedura di ristrutturazione dei debiti prevede che la domanda debba essere presentata tramite "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di accordo;

l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona risulta iscritto all'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, al n. 3;

la sottoscritta, in data 06.05.2022 ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona istanza per la nomina di Gestore della Crisi;

in data 07.06.2022, il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha nominato quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento il dott. Stefano Bergamasco, cod. fisc. BRG SFN 66T26 H783 L, con studio in Cologna Veneta (Vr), il quale, ricevutane notizia in pari data, ha accettato la nomina in data 09.06.2022;

la sottoscritta, resa edotta dal suddetto professionista, delle varie ipotesi contenute nel d.lgs. 14/2019, ha ritenuto che la procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 del medesimo decreto così come verrà illustrato di seguito, risulti la miglior procedura percorribile al fine di procedere alla definizione della situazione di sovraindebitamento in cui la sottoscritta si trova; nel

caso in cui non potesse essere valutata la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui sopra, ritiene, necessariamente, di dover chiedere, in subordine, la liquidazione controllata dei beni ex art. 268 e ss.;

tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta, con l'ausilio del gestore della crisi dott. Bergamasco Stefano, valutate tutte le circostanze e le motivazioni di cui appresso, sottopone all'attenzione di codesto Tribunale la seguente

proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

che consente, se accolta, di soddisfare, nei modi e termini che verranno illustrati, i creditori privilegiati in misura piena, ed i creditori chirografi in misura parziale, ma comunque superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio della sottoscritta.

Cause dell'indebitamento della sottoscritta

La sottoscritta ritiene indispensabile illustrare le ragioni che hanno determinato l'attuale sovraindebitamento, individuando quale momento iniziale l'improvvisa dipartita del padre Tagliente Luciano, avvenuta in data 13.09.2009 all'età di 61 anni. Il padre all'epoca era amministratore e socio di un gruppo di società operanti nel settore edile (le principali delle quali erano la "Cosbat Srl" e la "Edil T.C. Srl"), con un fatturato annuo complessivo di circa 10 milioni di euro. L'improvvisa dipartita del genitore ha catapultato la famiglia - composta dalla sottoscritta,

appena diplomata ed alla ricerca di un primo impiego), dalla madre Cugoli Margherita e dai fratelli maggiori Matteo e Sebastiano (che allora erano semplici impiegati tecnici, già inseriti operativamente nelle aziende del padre) - in una nuova e diversa realtà che fino a quel momento era in capo al genitore. Infatti ogni aspetto, sia organizzativo che relazionale, era deciso dal padre anche grazie alla sua spiccata personalità e propensione agli affari. L'attività principale delle società del padre era quella di acquistare dei terreni nella provincia di Verona (come ad esempio a San Pietro di Lavagno e Bonavicina) e zone limitrofe, sui quali edificare delle unità immobiliari da immettere poi sul mercato e conseguire, grazie alla celerità tra l'edificazione e la vendita, i maggiori utili.

Se già l'improvvisa dipartita non fosse stata sufficiente, occorre poi ricordare il momento storico in cui tale funesto avvenimento accadeva: il 2009, anno di pesante crisi che ha colpito il Paese che, oltre ad una stagnazione economica ed una contrazione degli investimenti, ha visto purtroppo tante realtà aziendali chiudere e/o fallire, a partire proprio dalle imprese edili che si sono trovate ad essere il primo comparto coinvolto in quella crisi finanziaria. In quel contesto di montanti difficoltà economiche che cominciavano quindi a rappresentarsi, il sistema bancario fu il primo a cercare di tutelare le proprie esposizioni verso le società del gruppo, andando a chiedere a tutti gli eredi di sostituire le firme a garanzia del padre defunto, annunciando che in mancanza, sarebbero state costrette, alla luce anche del nuovo assetto manageriale, a chiudere i finanziamenti e gli affidamenti bancari in essere. In tale frangente, la sottoscritta (e tutti gli altri eredi) furono nell'impossibilità di rifiutare la concessione delle garanzie personali richieste, pena l'immediato insorgere dello stato d'insolvenza di tutte le società ereditate dal padre, stato che, purtroppo, arrivò comunque nei successivi anni.

Da quel momento in poi, i fratelli Matteo e Sebastiano, assumendo la diretta gestione e l'amministrazione delle aziende del padre, avevano cercato, con l'aiuto degli Istituti di credito, di completare tutti i cantieri in essere, per poi collocare sul mercato gli immobili, operazione di comune interesse considerando che le banche avevano consolidato le ipoteche e quindi era loro sconsigliato avere gli immobili da ultimare.

Il rapido susseguirsi e precipitare degli eventi legati ad un inasprimento del comparto edile e le difficoltà legate alla poca esperienza dei fratelli hanno determinato una situazione di crescente insostenibilità finanziaria delle realtà aziendali ereditate, tanto che alla fine le due società del gruppo, Cosbat Srl e Edil T.C. Srl, furono costrette a depositare domanda di concordato (ad oggi è ancora aperta la procedura riferita a Cosbat Srl n. 8/2014, mentre quella relativa a quella di Edil T.C. n. 31/2015 è stata recentemente definita con la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese in data 06.11.2023).

L'aver rilasciato delle garanzie personali in favore agli istituti bancari operanti con le società del padre nelle misure che più avanti verranno indicate, alla fine, oltre a rappresentare la causa esclusiva del sovraindebitamento di cui la sottoscritta versa, ha causato alla famiglia superstite anche la perdita totale degli immobili intestati alle persone fisiche eredi. Infatti, dapprima con l'esecuzione immobiliare Tribunale di Verona n. 780/2015 RE è stata aggiudicata all'asta l'abitazione di famiglia dove viveva la sottoscritta con la madre, Cugoli Margherita e successivamente, con l'esecuzione immobiliare Tribunale di Verona n. 590/2017 RE, sono stati aggiudicati gli appartamenti ove avevano la residenza i fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano. Nelle more, con una terza esecuzione, la famiglia perse anche un piccolo appezzamento di terreno ereditato dal padre.

Nel frattempo, la sottoscritta totalmente avulsa dalle vicende delle aziende cadute in successione, cercava una propria autonomia patrimoniale e professionale [REDACTED]

[REDACTED] riuscendo ad ottenere una occupazione presso la Banca Valsabbina scpa solo alla fine del 2012. Così facendo assicurava alla famiglia un modesto contributo che permettesse di affrontare le spese di prima necessità (infatti in quel momento i fratelli avevano già i propri nuclei familiari da mantenere). Si vuol qui quindi ribadire che la sottoscritta avendo scelto un lavoro professionale all'esterno delle aziende familiari, non ha mai partecipato, né direttamente né indirettamente, alla gestione delle aziende del padre, lasciando infatti totalmente ai fratelli la gravosa attività di amministrazione delle stesse: a lei fu chiesto la sottoscrizione delle fidejussioni solo perché erede del padre defunto, ma mai in qualità di gestore/amministrazione delle aziende ricevute in successione dal padre.

Situazione attuale

Al fine di comporre un quadro esauriente della situazione all'interno della quale la presente proposta viene collocata, la ricorrente ritiene necessario precisare che alla data attuale risulta essere lavoratrice dipendente, come più sopra indicato, della Banca Valsabbina s.c.p.a, con mansioni di cassiera-front office "area p. primo livello" a tempo indeterminato. La retribuzione netta mensile media (al lordo del pignoramento del quinto in atto di cui si dirà) è di circa euro 2.000 su quattordici mensilità. A detto importo occorre aggiungere il valore dei buoni pasto (tickets) che il datore di lavoro riconosce mensilmente sulla base delle effettive presenze: mediamente corrispondono a euro 140 mensili. La sottoscritta dichiara di non aver altri redditi. Pertanto si assume il **reddito medio mensile disponibile in complessivi euro 2.140 netti.**

Le ultime dichiarazioni dei redditi presentano i seguenti dati:

- Anno d'imposta 2020	reddito lordo complessivo	€ 31.676 mod. 730
- Anno d'imposta 2021	reddito lordo complessivo	€ 32.416 mod. 730
- Anno d'imposta 2022	reddito lordo complessivo	€ 33.362 mod. 730

Il nucleo familiare della sottoscritta è composto, oltre che dalla medesima, anche dalla madre Cugoli Margherita, con la quale ha sempre convissuto dapprima in Zevio, in via dei Maddalinetti n. 35 sino all'inizio del 2019, e successivamente in San Giovanni Lupatoto, in via Monte Comun 9. Oggi esse vivono presso un appartamento messo a disposizione dalla Costruzioni Meta srl, società interamente posseduta dalla sig.ra Bogdanowicz Monica (di cui la stessa ne è anche amministratrice unica), madre di Gianmaria Tagliente, figlio del proprio fratello Matteo.

La suddetta sig.ra Bogdanowicz Monica è sempre stata, nel tempo, vicina alla famiglia in tutte le sue vicissitudini. Viste le difficoltà che si stava affrontando e i plurimi pignoramenti notificati, la stessa infatti si è offerta di concedere in uso gratuito alla sottoscritta ed alla "suocera" l'appartamento in oggetto, che si trova proprio al piano terra dell'immobile presso cui, al primo piano, la stessa Bogdanowicz Monica vive con il proprio nucleo familiare in modo autonomo. Atteso che ella ha degli impegni lavorativi ben serrati, la sottoscritta e la madre accudiscono con continuità il nipote Gianmaria, che altrimenti dovrebbe essere affidato a terze persone.

L'impossibilità poi di installare dei nuovi allacci per le utenze energetiche (ed anche per poter risparmiare sui costi fissi delle stesse) non ha consentito l'istituzione di utenze separate per i due appartamenti, e quindi i consumi energetici (luce, acqua e gas) sono oggi tutti fatturati ed addebitati alla Costruzioni Meta srl, che ne sostiene pertanto l'intero onere.

Alla luce delle indicate condizioni, la ricorrente illustra le spese che mediamente sono necessarie per il sostentamento proprio e della madre, tenuto conto anche dei redditi di quest'ultima e del suo concorso alle indicate spese, come di seguito dettagliato:

<u>Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare</u>					
cadenza mensile					
- spesa alimentare / supermercato				400,00	
- spese telefoniche, internet, wifi				23,40	
- carburante				200,00	
					623,40
cadenza annuale					
- tassa rifiuti				160,00	
- assicurazione auto				475,24	
- bollo auto (esente)				-	
- manutenzione auto (n. 2 tagliandi)				295,00	
- varie (piccole riparazioni / materiale vario / imprevisibile)				600,00	
				1.530,24	
che rapportati a base mensile divengono					127,52
totale spesa media mensile					750,92
concorso della madre Cugoli Margherita		30%		-	226,03
totale spese nette per il mantenimento del nucleo a carico della					
ricorrente					524,89
<u>Elenco spese correnti necessarie riferibili alla ricorrente</u>					
- [REDACTED]					214,83
- [REDACTED]					307,45
- abbigliamento ed intimo					171,30
- cura della persona					114,63
			totale		808,21
Totale delle spese che necessitano alla ricorrente					1.333,10

importo che per comodità viene arrotondato ad euro 1.340 mensili.

L'indicata somma rappresenta pertanto quanto necessario al mantenimento del nucleo familiare, nell'ipotesi che le somme percepite dalla madre Cugoli Margherita (reddito da pensione di euro 925 mensili) siano destinate al concorso della spesa del nucleo familiare in misura proporzionale al reddito netto dalla stessa percepito sul totale dei redditi netti familiari (Tagliente Camilla+Cugoli Margherita).

Si noti poi che, oltre alle spese ordinarie di sostentamento familiare, sono state indicate anche le consistenti spese [REDACTED]

[REDACTED] La stima delle stesse è stata eseguita sulla base delle spese realmente sostenute nei mesi da gennaio a maggio del 2023. Si vuol qui rappresentare infatti che la conduzione di vita della sottoscritta è fortemente condizionata dalla [REDACTED]

[REDACTED] una serie di altre esigenze tipiche delle persone nelle condizioni della sottoscritta.

Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

La sottoscritta ricorrente nel corso degli ultimi cinque anni non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, in quanto tutto il compendio immobiliare era sottoposto alle azioni individuali dei creditori e/o ipotecato. Infatti, la ricorrente ha subito, nel tempo, le seguenti azioni immobiliari, che però, per loro natura, non possono essere inquadrare quali atti di disposizione:

- Esecuzione immobiliare n. 780/2015 R.E. Tribunale di Verona (decreto di trasferimento immobiliare n. 426/17 R.D.T del 19.06.2017) avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari, che avevano rappresentato sino ad allora la propria abitazione):

Catasto Fabbricati del Comune di Zevio (VR), Fg. 25:

m.n. 540 sub. 1 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. T – cat. A/2 – cl. 2 – 5,5 vani – R.C. Euro 355,06

m.n. 540 sub. 2 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. S1-1 – cat. A/2 – cl. 2 – 12 vani – R.C. Euro 774,69

m.n. 540 sub. 3 – via Dei Maddalinetti n. 35 – p. S1-T – B.C.N.C.

Catasto Terreni del Comune di Zevio (VR), Fg. 25:

m.n. 540 – Ente Urbano – are 27,93

m.n. 539 – frutt irrig – cl. 3 are 01,64 – R.D. Euro 1,75 – R.A. Euro 1,48

m.n. 707 (ex m.n. 616) – frutt irrig – cl. 3 are 55,02 – R.D. Euro 58,75 – R.A. Euro 49,73

m.n. 708 (ex m.n. 616) – frutt irrig – cl. 3 are 17,03 – R.D. Euro 18,18 – R.A. Euro 15,39

- Esecuzione immobiliare n. 2221/2016 R.E Tribunale di Verona avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari (piccolo appezzamento di terreno ereditato dal papà):

Catasto Terreni del Comune di Zevio (VR), Fg. 25:

m.n. 129 – are 4,13 – incolt. ster. - R.D. euro 0 – R.A. Euro 0

m.n. 668 – are 69,96 – seminativo - R.D. Euro 43,14 – R.A. Euro 32,52

- Esecuzione immobiliare n. 590/2017 R.E Tribunale di Verona (decreto di trasferimento immobiliare n. 222/19 D.T. del 17.04.2019) avente per oggetto la quota di proprietà di 2/9 delle seguenti unità immobiliari (che rappresentavano le allora abitazioni dei fratelli Matteo e Sebastiano):

Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Fg. 3:

m.n. 776 sub. 2 - via Monte Comun n. 9 - p. T-1 - cat. A/2 - cl. 3 - 5,5 vani sup. cat. mq.113 - R.C. Euro 497,09

m.n. 776 sub. 7 - via Monte Comun n. 9 - p. S1-T - cat. A/2 - cl. 3 - 5,5 vani sup. cat. mq.161 - R.C. Euro 497,09

Esse sono comunque a dimostrazione del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale in conseguenza dell'aggressione dei creditori cui la sottoscritta aveva rilasciato garanzie fidejussorie.

Situazione debitoria

Ai fini e per i sensi del comma 1 dell'art. 67 d.lgs. 14/2019, la ricorrente presenta la situazione debitoria aggiornata. Come richiamato più sopra in relazione alle cause del sovraindebitamento, si possono individuare due importanti tipologie di creditori: il **sistema bancario** (per garanzie rilasciate dalla debitrice nell'interesse delle società cui era diventata socia per successione e/o nell'interesse dei fratelli, per passività ereditate dal padre) e, in misura residuale e per importi molto inferiori, debiti verso **enti locali** per tributi locali maturati in capo alla ricorrente in via diretta e verso **Inps** per recupero somme per (supposti) indebiti su trattamenti di pensione di invalidità civile (peraltro percepiti sino al lontano dicembre 2012).

In ordine al sistema bancario si elencano i seguenti importi:

Società di cartolarizzazione	codice intestatario CR	importo
a) Leviticus SVP	35758176 / cugoli + camilla + matteo + sebas.	224.825,53
b) Siena NPL 2018 / Juliet	35758176 / cugoli + camilla + matteo + sebas.	190.509,96
c) Fino 1 securitisation srl	38183728/ cugoli + camilla + sebastiano	212.363,78
d) Fino 1 securitisation srl	-----	46.773,22
e) Ortles 21 srl	-----	855.436,26
		1.529.908,75

In particolare dette posizioni sono così caratterizzate:

- a. debito verso Leviticus SVP (originario BPM) di euro 224.825,53: trattasi delle somme che complessivamente oggi residuano sulle seguenti:
 - a.1. posizione debitoria pervenuta alla sottoscritta in seguito del decesso del padre, il quale aveva assunto un mutuo di originari euro 420.000 in data 11.07.2008, assistito da iscrizione ipotecaria di primo grado sui beni, caduti in successione, e oggetto della successiva esecuzione immobiliare n. 590/2017 R.E Tribunale di Verona più sopra indicata;
 - a.2. posizione debitoria assunta a seguito del rilascio di garanzie a favore di BPM, in occasione della contrazione, da parte dei fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano, di un mutuo di originari euro 90.000 in data 31.01.2011, richiesto dagli stessi al fine di ottenere liquidità da immettere nelle aziende pervenute dal padre da loro gestite, assistito da iscrizione ipotecaria di secondo grado sui beni, caduti in successione, oggetto della successiva esecuzione immobiliare n. 590/2017 R.E Tribunale di Verona più sopra indicata;

- b. debito verso Siena NPL 2018 (originario Monte dei Paschi di Siena) di euro 190.509,96: trattasi del debito derivante dal rilascio di garanzia fidejussoria a favore di Monte dei Paschi di Siena e nell'interesse del fratello Tagliente Matteo per necessità finanziarie legate alle società del padre e, come più volte ricordato, da lui gestite dopo la morte del genitore; questi nel 2011 aveva assunto un mutuo ipotecario per euro 350.000, a supporto del quale gli altri eredi, al tempo ancora proprietari di beni immobili, erano stati "costretti" al rilascio delle garanzie personali. A seguito dell'insolvenza del fratello, il Tribunale di Verona ha emesso decreto ingiuntivo n. 745/2015 del 17.02.2015, a cui ha fatto seguito l'esecuzione mobiliare n. 1078/2015 Tribunale di Verona, con il pignoramento, nei limiti della trattenuta di 1/5, dello stipendio della sottoscritta, ancora in corso;
- c. debito verso Fino 1 Securitisation srl (originario Unicredit) di euro 212.363,78: trattasi del debito derivante dal rilascio di fidejussioni a favore di Unicredit e nell'interesse della Cosbat srl, società cui la ricorrente Tagliente Camilla era socia per successione del padre, ma gestita totalmente dai fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano;
- d. debito verso Fino 1 Securitisation srl (originario Unicredit) di euro 46.749,58: trattasi del debito residuo pervenuto alla sottoscritta in seguito del decesso del padre, il quale aveva assunto un prestito chirografo in data 28.07.2009 di euro 50.000 con Unicredit spa;
- e. debito verso Ortles 21 srl (originario Banca Popolare Friuladria spa, oggi Credit Agricole Friuladria spa) di euro 855.436,26: trattasi del debito residuo derivante dal rilascio di fidejussioni a favore di Banca Popolare Friuladria spa e nell'interesse di Tagliente Costruzioni srl, società di cui la sottoscritta non è mai stata socia, essendo stata tale società costituita e gestita esclusivamente dai fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano a seguito del decesso del padre); in data 02.02.2024 le è stato notificato atto di pignoramento presso la Banca Valsabbina di tutti i crediti futuri di cui la sottoscritta sarà titolare nei limiti degli artt. 545 e 546 cpc., mentre la data di udienza PPT è fissata per il p.v. 27.03.2024 ;

a cui si devono aggiungere i debiti verso il comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) e verso Inps, come di seguito riportati:

Comune di San Giovanni Lupatoto			imposta	altre	totale
Imu	2015		334,00	118,00	452,00
Imu	2017		334,00	119,00	453,00
Imu	2018		334,00	117,00	451,00
Imu	2019		55,00	23,00	78,00
			1.057,00	377,00	1.434,00
Tasi	2017		33,00	16,00	49,00
Tasi	2018		33,00	16,00	49,00
			66,00	32,00	98,00
Totale					1.532,00
Debiti verso Inps					6.303,43
Debiti verso altri - totale complessivo					7.835,43

Lo stato passivo del sottoscritto debitore ammonta pertanto ad:

Debiti verso banche			1.529.908,75
Debiti verso altri / Comune di San Giovanni L. e Inps			7.835,43
			1.537.744,18

Si precisa che alla data attuale non sono in corso azioni verso la sottoscritta, mentre è in corso il già indicato pignoramento del creditore Monte dei Paschi di Siena (ora Siena NPL 2018 srl) presso il datore di lavoro della sottoscritta, Banca Valsabbina scpa, con la trattenuta di 1/5 dello stipendio che mensilmente viene a maturare (cfr. debito sub. b) più sopra descritto) ed il recente pignoramento del creditore Ortles 21 srl, sempre presso il datore di lavoro, per le ulteriori somme a suo credito (cfr. posizione debitoria sub e).

Patrimonio del debitore

Il patrimonio della sottoscritta si riassume nella proprietà di una autovettura "Smart 451 forfour 1.0" immatricolata nel 2015, ed acquistata nel 2016 per 9.900 euro. Trattasi di un veicolo la cui dotazione strumentale è stata adattata

la valutazione odierna può essere determinata nella somma di 6.000,00 (vedasi allegata valutazione espressa da concessionaria autorizzata). Essa rappresenta però anche l'unico mezzo di trasporto in uso alla sottoscritta, necessario per recarsi al lavoro, posto che non esistono mezzi pubblici alternativi. Inoltre

Infine, la sottoscritta è titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Valsabbina, conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio. Alla data del 15.02.2024 il saldo è di € 1,16, ma, essendo destinato al mantenimento della stessa, non viene messo a disposizione della proposta di piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Da rilevare infine il possesso della

- quota del 22,21% (per un valore nominale di € 2.266) della Cosbat srl in liquidazione, con sede a Mantova in Via P. Verri 1, in Concordato Preventivo – nell'ultimo bilancio depositato (31/12/2015) il patrimonio netto contabile era negativo per € 911.591. Lo stato concordatario della società e le previsioni sul suo esito finale fanno prevedere che nessun importo verrà rimborsato ai soci al termine delle operazioni di procedura e di liquidazione, così come da informazioni assunte.

Appare pertanto evidente lo squilibrio finanziario, oramai conclamato ed irreversibile, tra patrimonio del sottoscritto (attesa la valutazione di € 6.000,00) e l'indebitamento complessivo

(come sopra descritto di € 1.537.744,18) ed al contempo l'esiguità delle entrate reddituali, squilibrio talmente evidente ed ampio che non è realistico definire un piano di intero soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

Proposta di piano del consumatore

La proposta di accordo prevede quale punto di partenza, la suddivisione dei creditori in DUE classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti, come di seguito indicato:

Riepilogo per classi:						
A) creditori privilegiati:						
	Debiti verso comune di San Giovanni Lupatoto				1.532,00	
						1.532,00
B) creditori chirografi:						
	Leviticus SVP				224.825,53	
	Siena NPL 2018 / Juliet				190.509,96	
	Fino 1 securitisation srl				259.137,00	
	Otles 21 srl				855.436,26	
	Inps				6.303,43	
						1.536.212,18
Totali debiti						1.537.744,18

La sottoscritta, alla luce dell'esiguo patrimonio personale, della propria capacità reddituale e della complessiva situazione debitoria, nella convinzione che solo una soluzione definitiva e rapida della propria situazione di sovraindebitamento le consentirà di meglio organizzare il proprio futuro, anche alla luce delle sempre maggiori esigenze sanitarie che si prefigurano in futuro [REDACTED] libera dalle preoccupazioni che invece oggi la assillano togliendo tempo e serenità alla propria persona e per potersi dedicare quindi esclusivamente alla tutela della propria salute, ritiene che le attuali entrate derivanti dallo stipendio debbano essere interamente destinate a tali scopi e pertanto propone un "accordo di ristrutturazione dei debiti" ex artt. 67 e ss. d.lgs. 14/2019 mettendo a disposizione dei propri creditori solamente finanza esterna, rappresentata dalla somma complessiva di euro 30.800 (trentamilaottocento/00).

Tale importo di finanza esterna è messo a disposizione da un terzo soggetto, nello specifico il sig. Defanti Stefano, nato a Verona, il 30.09.1962 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), Via Giorgio Perlasca 3, codice fiscale DFN SFN 62P30 L781 G, mediante versamento sul conto corrente che sarà intestato alla procedura in oggetto, subordinatamente all'omologa della presente proposta ed alla chiusura immediata della stessa.

Il sig. Defanti Stefano è un soggetto che ha da sempre avuto rapporti di stretta amicizia, con la famiglia Tagliente, ha aiutato i figli nei momenti di difficoltà dopo la morte del padre, è già intervenuto nell'assicurare le risorse necessarie per la procedura di sovraindebitamento presentata dal fratello Tagliente Matteo (positivamente conclusasi), ed in virtù della stessa amicizia si è reso

oggi disponibile a mettere a disposizione gli importi di cui sopra per aiutare ancora una volta. La sottoscritta precisa che l'effettivo trasferimento delle indicate somme nel piano avverrà nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui lo stesso diverrà definitivo e non più reclamabile, con bonifico diretto su c/c che ogni singolo creditore designerà all'uopo.

Il piano prevede infine il mantenimento della proprietà dell'autovettura "Smart forfour" in quanto bene indispensabile per recarsi al lavoro e quindi necessaria per il proprio mantenimento. La presente proposta di ristrutturazione del proprio indebitamento infine prevede la richiesta al Giudice, ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 4, art. 70, d. lgs 14/2019, della sospensione dell'esecuzioni forzate oggi in essere e più sopra indicate, per tutto il periodo di esecuzione del presente accordo.

La somma di cui sopra verrebbe quindi destinata come segue:

- a. soddisfazione integrale dei crediti privilegiati di euro 1.532,00,
- b. soddisfazione parziale dei creditori chirografi nella misura del 1,90%

mentre per il pagamento del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, la liquidazione del quale avverrà comunque al termine della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 4, d.lgs. 14/2019, vi è un totale accollo da parte del terzo fino all'importo massimo di euro 2.500 onnicomprensivo.

Il tutto come meglio specificato nella tabella sottostante:

Creditore			importo debito	importo proposto	% soddisfazione
Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr)	privilegio		1.532,00	1.532,00	100,00%
Inps	chirografo		6.303,43	119,77	1,90%
Leviticus SVP	chirografo		224.825,53	4.271,69	1,90%
Siena NPL 2018 / Juliet	chirografo		190.509,96	3.619,69	1,90%
Fino 1 securitisation srl	chirografo		259.137,00	4.923,60	1,90%
Orties 21 srl	chirografo		855.436,26	16.253,29	1,90%
Fondo per adeguamenti ed imprevisti				79,97	
				30.800,00	

CONCLUSIONI

Emergono pertanto con chiarezza i profili di convenienza della presente proposta rispetto ad una ipotesi liquidatoria dei beni intestati alla sottoscritta considerato l'esiguità del patrimonio della stessa: è infatti palese come una eventuale vendita dei beni in sede di esecuzione non consentirebbe mai alla sottoscritta debitrice l'estinguere tutti i propri debiti, con conseguente prosecuzione dello stato di sovraindebitamento.

L'esito positivo del presente accordo permetterebbe invece alla sottoscritta ricorrente di svolgere una vita dignitosa e di realizzare nuovi progetti di vita, libera da preoccupazioni di natura finanziaria, potendosi così concentrare esclusivamente sulla tutela della propria salute e della propria persona.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e considerato, la sottoscritta ricorrente

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Verona – Sezione Procedure Concorsuali di:

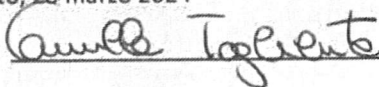
- dichiarare l'apertura della procedura di piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019 della sottoscritta sig.ra Tagliente Camilla;
- disporre, sino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle procedure esecutive pendenti oggi gravanti sull'emolumento netto mensile (e dell'eventuale TFR nel caso di cessazione del rapporto di lavoro) ed in particolare:
 - atto di pignoramento presso Banca Valsabbina a seguito decreto ingiuntivo n. 745/2015 del 17.02.2015, RG n. 1514/2015 – creditore Monte dei Paschi di Siena (oggi Siena NPL 2018);
 - atto di pignoramento presso Banca Valsabbina a seguito del decreto ingiuntivo n. 4121/2015, n. 8561/2015 del 5/9/2015, successivamente confermato con sentenza del Tribunale di Verona in data 02.03.2020 – creditore Ortles 21 srl;ed il divieto di iniziarne di nuove;
- disporre ogni altro adempimento previsto dalla legge.

In via subordinata chiede che il Tribunale adito, nel denegato caso in cui, per qualsivoglia motivo in fatto e in diritto non possa perfezionarsi il proposto accordo con i creditori, di disporre la liquidazione controllata dei beni della sottoscritta ricorrente ai sensi degli artt. 268 e seguenti d.lgs. 14/2019, disponendo sempre le sospensioni delle sopraindicate procedure esecutive pendenti e gravanti sulla retribuzione mensile.

Con osservanza.

San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2024

Tagliente Camilla



Allegati:

- a) Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) Dichiarazione dei redditi relativi al 2020, 2021 e 2022;
- e) Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- f) ;
- g) Dichiarazione di impegno di finanza esterna firmata dal sig. De Fanti Stefano
- h) Relazione redatta dal dott. Stefano Bergamasco gestore della crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 d.lgs. 14/2019

AL TRIBUNALE DI VERONA

G.D. dott. Pier Paolo Lanni

Integrazione ricorso ex articolo 67 d.lgs. 14/2019

(piano di ristrutturazione dei debiti)

La sottoscritta TAGLIENTE CAMILLA, nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B,

premessò che

in data 28.03.2024 ha depositato ricorso ex art. 67 d.lgs. 14/2019 per il tramite istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona;

in data 22.04.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una integrazione della originaria documentazione presentata in sede di ricorso;

in data 21.05.2024 lo stesso Giudice Delegato, su richiesta della sottoscritta formulata in pari data, ha concesso una proroga per il deposito della indicata integrazione, fissando pertanto il termine del 23.06.2024:

tutto ciò premesso, la sottoscritta con la presente

INTEGRAZIONE del ricorso

intende, seguendo l'elencazione indicata dal GD, precisare quanto segue:

1. Specificazione della data di assunzione delle singole obbligazioni, con allegazione della documentazione relativa al debito principale e alle garanzie prestate;
2. Sulla partecipazione della sottoscritta al capitale sociale di altre società, specie se beneficiarie di garanzie;
3. Allegazione delle visure storiche di tutte le società in cui la sottoscritta sia o sia stata socia.

1) Specificazione della data di assunzione delle singole obbligazioni

Con riferimento a quanto indicato nel ricorso presentato, si riprende qui l'elenco delle posizioni debitorie verso il sistema bancario già indicate a pag. 7 del ricorso:

Banca	Società di cartolarizzazione	codice intestatario	CR	importo
BPM	a) Leviticus SVP	35758176 /	cugoli + camilla + matteo + sebas.	224.825,53
	b) Siena NPL 2018 / Juliet	35758176 /	cugoli + camilla + matteo + sebas.	190.509,96
Unicredit	c) Fino 1 securitisation srl	38183728/	cugoli + camilla + sebastiano	212.363,78
Unicredit	d) Fino 1 securitisation srl	-----		46.773,22
	e) Ortles 21 srl	-----		<u>855.436,26</u>
				1.529.908,75

Si relaziona e dettaglia quindi quando segue:

Leviticus SVP (a): obbligazioni assunte in conseguenza della accettazione dell'eredità derivante dalla successione del padre Tagliente Luciano deceduto in data 13.09.2009 (all. 01). Lo stesso in data 11.07.2008 aveva assunto mutuo (all. 2) con Banco Popolare di Verona per euro 420.000, successivamente caduto in successione (cfr. dichiarazione successione pag. 17 prog. 004);

Siena NPL 2018/Juliet (b): obbligazioni assunte in data 29.07.2011 con il rilascio delle fidejussioni (all. 03) a garanzia delle obbligazioni del sig. Tagliente Matteo ed a favore della Banca Antonveneta, per un importo di euro 350.000, in solido con il fratello Tagliente Sebastiano e la mamma Cugoli Margherita; il Tagliente Matteo, persona fisica, in data 05.08.2011 procedeva quindi a sottoscrivere un mutuo ipotecario di euro con Banca Antonveneta (all. 04) per pari importo;

Fino 1 securitisation srl (c): obbligazioni assunte in data 27.05.2010 con il rilascio delle fidejussioni (all. 05) a garanzia, in solido con i fratelli Tagliente Matteo, Tagliente Sebastiano e la mamma Cugoli Margherita, delle obbligazioni assunte della Cosbat srl in data 26.07.2009 (con la firma del padre Tagliente Luciano, allora presidente e consigliere delegato della stessa) ed a favore della Unicredit Banca spa, per un importo originario di euro 150.000 (all. 06);

Fino 1 securitisation srl (d): obbligazioni assunte in conseguenza della accettazione dell'eredità derivante dalla successione del padre Tagliente Luciano deceduto in data 13.09.2009. Lo stesso in data 28.07.2009 aveva assunto finanziamento chirografario con Unicredit Banca spa per euro 50.000 (all. 07), successivamente caduto in successione (cfr. dichiarazione successione pag. 17 prog. 001);

Ortels 21 srl (e): obbligazioni assunte in data 20.09.2010 con il rilascio di fidejussione (all. 08) a garanzia delle obbligazioni della Tagliente Costruzioni srl ed in favore della Banca Popolare Friuladria spa, per un importo di euro 1.200.000 (detta fidejussione fu contemporaneamente concessa anche dai fratelli Tagliente Matteo, Tagliente Sebastiano e dalla mamma Cugoli Margherita); la Tagliente Costruzioni srl procedeva quindi a sottoscrivere un contratto di apertura di c/c ipotecario per euro 1.200.000 in data 20.09.2010 (all. 09);

In ordine poi alle marginali e residue posizione debitorie, indicate a pag. 8 del ricorso, e qui riprese per totali:

- Debiti verso Comune di San Giovanni Lupatoto euro 1.532,00
- Debiti verso Inps euro 6.303,43

la sottoscritta precisa che trattasi di debiti verso il Comune di San Giovanni Lupatoto per IMU e per TASI non versata (le cui obbligazioni sono sorte il 16.06 ed il 16.12 di ogni anno indicato, in corrispondenza della scadenza dell'acconto e del saldo di imposta): il loro importo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è stato determinato dal Comune stesso con prot. n. 26.683 del 16.06.2022 (all. 10). In merito infine al debito verso INPS, in aggiunta a quanto indicato in ricorso, si allega copia della richiesta di restituzione notificato dall'istituto stesso in data 24.10.2023 (all. 11).

2) Sulla partecipazione della sottoscritta al capitale sociale di altre società

In merito alle partecipazioni della sottoscritta al capitale di altre società, si allega alla presente una visura "storia delle partecipazioni" rilasciata dal Registro delle Imprese di Verona in data 17.05.2024 (all. 12), dalla quale si desume quanto segue:

- "Cosbat srl – Costruzioni Edili Butturi-Asinari-Tagliente in liquidazione" in concordato preventivo, capitale sociale di euro 10.200, partecipazione detenuta del 22,22% (pari ad euro 2.266) – partecipazione ricevuta in successione del padre Tagliente Luciano che ne deteneva il 100% (cfr. dichiarazione successione pag. 7 prog. 001) – il GD con recente provvedimento del 02.06.2024 ha disposto la chiusura finale della procedura e l'archiviazione degli atti, per intervenuta conclusione delle operazioni di liquidazione e di riparto finale ai creditori;
- "Lukmar srl in liquidazione", capitale sociale di euro 98.800, partecipazione detenuta del 6,25% (pari ad euro 6.176,10) – partecipazione ricevuta in successione del padre Tagliente Luciano che ne deteneva il 50% (cfr. dichiarazione successione pag. 7 prog. 002) e ceduta in data 19.07.2011 e 16.01.2013 (all. 13);
- "Esse.gi.elle srl in liquidazione", capitale sociale di euro 10.000, partecipazione detenuta del 11,11% (pari ad euro 1.111,11) – partecipazione ricevuta in successione del padre Tagliente Luciano che ne deteneva il 50% (cfr. dichiarazione successione pag. 9 prog. 003) e ceduta in data 10.10.2011 (all. 14);
- "Tommy srl in liquidazione", capitale sociale di euro 10.000, partecipazione detenuta del 11,11% (pari ad euro 1.111,11) – partecipazione ricevuta in successione del padre Tagliente Luciano che ne deteneva il 50% (cfr. dichiarazione successione pag. 9 prog. 004), e ceduta a terzi in data 05.09.2013 (all. 15).

La sottoscritta ritiene doveroso precisare che, pur non essendo presente nella visura "storia delle partecipazioni", in successione è altresì caduta la quota del 40% dal papà Luciano detenuta nella "Gusto e sensi di Tagliente Luciano e C. snc", capitale sociale di euro 2.000 (cfr. dichiarazione successione pag. 9 prog. 005). In forza dell'atto di cessione di quote del 05.08.2011 (all. 16) anche da quest'ultima società la sottoscritta è uscita sin dagli inizi.

Dalla indagine camerale emerge quindi che l'acquisizione delle quote di partecipazione avvenne per successione del padre e che mai la sottoscritta ha assunto (di propria iniziativa) partecipazioni in attività commerciali e/o agricole. Sempre dall'indagine camerale risulta che per nessuna società la sottoscritta ha mai assunto cariche amministrative e/o gestionali: essa ha ricevuto le quote al capitale delle società qui sopra indicate ma ha sempre lasciato la gestione delle stesse ai fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano, i quali hanno sempre cercato di gestire al meglio le realtà aziendali ricevute dal padre.

3) Allegazione delle visure storiche di tutte le società.

In adempimento a quanto richiesto, si allegano le seguenti visure storiche rilasciate in data 10.05.2024 e 27.05.2024 dal Registro delle imprese di Verona:

- "Cosbat srl – Costruzioni Edili Butturi-Asinari-Tagliente in liquidazione (all. 17);
- "Lukmar srl in liquidazione" (all. 18);
- "Esse.gi.elle srl in liquidazione" (all. 19);
- "Tommy srl in liquidazione" (all. 20);
- "Gusto e Sensi di Tagliente Sebastiano e C. snc" (all. 21).

Si rimane a disposizione per chiarimenti e/o ulteriori.

Con osservanza.

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2024

Tagliente Camilla



Allegati:

01. Dichiarazione di successione del padre Tagliente Luciano
02. Mutuo contratto con Banco Popolare di Verona
03. Fidejussioni rilasciate a favore di Banca AntonVeneta
04. Mutuo ipotecario contratto da Tagliente Matteo
05. Fidejussioni rilasciate a favore di Unicredit
06. Mutuo chirografo contratto da Cosbat srl
07. Finanziamento chirografo contratto da Tagliente Luciano
08. Fidejussioni rilasciate a favore di Banca Popolare Friuladria
09. Contratto di c.c ipotecario Tagliente costruzioni srl
10. Attestazione di debito tributario del Comune di San Giovanni Lupatoto
11. Richiesta restituzione indebiti da parte di Inps
12. Storia delle partecipazioni di Tagliente Camilla
13. Cessioni quote Lukmar srl
14. Cessione quota Esse.gi.elle srl
15. Cessione quota Tommy srl
16. Cessione quota Gusto e Sensi di Tagliente Luciano e C. snc
17. Visura storica Cosbat srl
18. Visura storica Lukmar srl
19. Visura storica Esse.gi.elle srl
20. Visura storica Tommy srl
21. Visura storica Gusto e Sensi di Tagliente Luciano e C. snc

AL TRIBUNALE DI VERONA

G.D. dott. Pier Paolo Lanni

Integrazione ricorso ex articolo 67 d.lgs. 14/2019

(piano di ristrutturazione dei debiti)

La sottoscritta TAGLIENTE CAMILLA, nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B,

premessi che

in data 28.03.2024 ha depositato ricorso ex art. 67 d.lgs. 14/2019 per il tramite istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona;

in data 22.04.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una integrazione della originaria documentazione presentata in sede di ricorso;

in data 12.06.2024 la sottoscritta ha, tramite l'organismo di composizione della crisi, depositato quanto richiesto;

in data 17.06.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una ulteriore integrazione del ricorso e della relazione dell'Occ, fissando il termine del 17.07.2024 per il loro deposito;

tutto ciò premesso, la sottoscritta con la presente

INTEGRAZIONE del ricorso

intende, seguendo l'elencazione indicata dal GD, precisare quanto segue:

1. se l'atto costitutivo della "Gusto e sensi di Tagliente Luciano snc" prevedesse, nel periodo in cui la sottoscritta ne è stata socia, l'attribuzione del potere amministrativo a ciascun socio;
2. se la posizione debitoria della sottoscritta derivi anche dalla partecipazione a tale società.

In ordine al primo punto, e richiamato quanto già indicato in sede di prima integrazione, si precisa che la sottoscritta è rimasta socia dall'apertura della successione del padre Tagliente Luciano (deceduto in data 13.09.2009) sino alla cessione delle quote avvenuta in data 05.08.2011 (vedi all. 16 della precedente integrazione). L'atto costitutivo della società (avente data 30.11.2001) prevede, all'art. 7, che *"l'amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, come pure la firma sociale, spettano in via ordinaria a tutti i soci disgiuntamente fra loro e in via straordinaria congiuntamente tra loro"*.

In ordine al secondo punto si ribadisce che tra i debiti componenti il proprio sovraindebitamento (già indicati in ricorso e nella successiva integrazione) NON vi sono posizioni debitorie derivanti dalla partecipazione alla "Gusto e sensi di Tagliente Luciano e C snc."

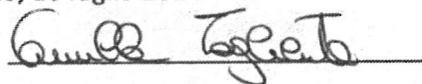
Infine, con riguardo alla necessità che la finanza esterna (già prevista nella somma di euro 33.300 fornita dal sig. De Fanti Stefano, di cui 30.800 a favore della massa creditizia e 2.500 quale accollo del compenso dell'OCC) sia a disposizione già prima dell'apertura della procedura, si precisa che in data 16.07.2024 è stato depositato presso il gestore della crisi dott. Stefano Bergamasco l'assegno circolare n. 7300345156-00 emesso da Intesa SanPaolo filiale "00041 sportello Verona" in data 15.07.2024 di euro 33.300,00 con beneficiario la sottoscritta (all. 02). Tale somma pertanto risulta già nella disponibilità della procedura.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e/o ulteriori.

Con osservanza.

San Giovanni Lupatoto, 16 luglio 2024

Tagliente Camilla



Allegati:

01. Atto costitutivo della "Gusto e sensi di Tagliente Luciano e C. snc"
02. Copia assegno circolare n. 7300345156-00 emesso da Intesa SanPaolo filiale "00041 sportello Verona" in data 15.07.2024 di euro 33.300,00.